



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - SEZ. ROMA

RICORSO

Della Sig.ra Saverino Angela, nata ad Agrigento, il 4.7.84, residente in Raffadali, Via Torino 33, CF SVRNGI84L44A089U, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Danile, (C.F. DNL GPP 63P03 H159F, P.I. 02299630844, PEC giuseppedanile@avvocatiagrigento.it , fax 0922603664), unitamente al quale è elettivamente domiciliata, in Roma in Via Tuscolana 1178, presso lo studio dell'avv. Nelide Caci,

AVVERSO

- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono state costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430
- Provvedimento Prot. n. 10592/07 del 24.08.2021 con cui il dirigente dell'istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice (TPIS03300R) ha modificato la già formulata graduatoria definitiva di circolo e di istituto di terza fascia relativa ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicata con decreto n. 0010318 del 12 agosto 2021 del dirigente dell'istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice
- nota m\_pi .AOODRSI .REGISTRO UFFICIALE .U. 0022372 . 23-08-2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV, Personale della scuola - Affari legali, del 23.8.2021, recante "Graduatorie III fascia personale ATA – servizio prestato presso Enti di formazione professionale – precisazioni – non valutabilità"

ogni provvedimento antecedente o conseguenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati



## CONTRO

Ministero dell'Istruzione in persona del ministro pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, **Via dei Portoghesi**, 12. C.A.P. 00186 Roma

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, del Ministero dell'Istruzione, in persona del dirigente pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, **Via dei Portoghesi**, 12. C.A.P. 00186 Roma

Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Sicilia, del Ministero dell'Istruzione, in persona del dirigente pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, **Via dei Portoghesi**, 12. C.A.P. 00186 Roma

dell'istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice (TPIS03300R) (istituzione scolastica destinataria della domanda), con sede in Erice, Via Mario Barresi 26, in persona del dirigente pro-tempore domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, **Via dei Portoghesi**, 12. C.A.P. 00186 Roma

## NEI CONFRONTI

D'Angelo Antonella, nata a Alcamo il 31.01.1989, c.f. DNGNNL89A31A176D, residente in Via Missione 46 - 91011 Alcamo (TP)

- Soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, presso gli istituti preferenzialmente indicati nella domanda di partecipazione, aventi punteggio compreso tra quello attribuito alla ricorrente nel provvedimento impugnato e quello attribuito alla ricorrente nella graduatoria definitiva, poi modificata dal provvedimento impugnato

## §

## FATTO

Con Decreto Ministeriale del Ministro dell'istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 veniva statuito che nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali fosse istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico venissero costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi



dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sarebbero state formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di deperimento, la quale, ai sensi dell'art. 4 del citato DM, avrebbe dovuto essere presentata dal 22 marzo al 22 aprile.

A mente di tali disposizioni la ricorrente inoltrava rituale domanda di aggiornamento all'indirizzo dell'ufficio territoriale della provincia di Trapani, indicando quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice (TPIS03300R), con riferimento ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico. La ricorrente vantava, tra i titoli di servizio, già riconosciuti nella precedente graduatoria, lo svolgimento di mansioni di collaboratore amministrativo presso il CIAPI - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato con contratto di lavoro a tempo determinato dal 22.10.2013 al 22.4.2014 e dal 9.1.2015 all' 8.04.2015, e mansioni di operatore amministrativo presso E.G. Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati delegazione regionale Sicilia dal 21.9.2006 al 20.4.2014, inizialmente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e poi a tempo indeterminato.

I suddetti titoli, già correttamente valutati nelle precedenti graduatorie, avrebbero dovuto essere valutati ai sensi del citato DM 50/2020 in relazione ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, rispettivamente, in conformità della tabella di cui all'Allegato A/1 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo), punto 7.2, con attribuzione di punti 6,55 e della tabella di cui all'Allegato A/5 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico), punto 4.2, con attribuzione di punti 5,05.

In effetti in occasione della formulazione delle graduatorie provvisore così come definitive veniva riconosciuto ( recte: confermato) alla ricorrente il punteggio spettante per i titoli di cui si è detto, e, pertanto, la ricorrente veniva collocata nelle graduatorie definitive con il punteggio di 15,25 e 17,55, rispettivamente per le supplenze di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico; punteggio che inopinatamente veniva rettificato con provvedimento Prot. n. 10592/07 del 24.08.2021 con il quale si escludeva il computo dei titoli di cui si tratta.



Invero con nota (m\_pi .AOODRSI .REGISTRO UFFICIALE .U. 0022372 . 23-08-2021) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV, Personale della scuola - Affari legali, del 23.8.2021, indirizzata ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia e ai Dirigenti Scolastici della regione Sicilia, affermava parere secondo cui ***“non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale”***

Alla stregua di tale erronea valutazione della computabilità ai fini della elaborazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relativa ai profili professionali ATA alla ricorrente veniva, come detto, attribuito un punteggio deteriore omettendo la valutazione dei titoli di servizio di cui si discute.

Tale esclusione appare del tutto illegittima per i seguenti

## MOTIVI

### §

#### VIOLAZIONE ART. 4 L. 124/99

A fine di operare un appropriata analisi dei profili di illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati appare opportuno elaborare una adeguata ricostruzione del progressivo sviluppo dell'apparato formativo con particolare riguardo alla individuazione e disposizione sistematica delle istituzioni preposte all'erogazione di prestazioni formativo-professionale.

Secondo l'art.68 della legge 17 Maggio 1999 n.114, l'obbligo di frequenza di attività formative, che la disposizione aveva introdotto fino all'età di 18 anni, avrebbe potuto ***“essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:***

***a) nel sistema di istruzione scolastica;***

***b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;***

***c) nell'esercizio dell'apprendistato.”.***

Il successivo art. 69, istituendo il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), il cui accesso sarebbe stato consentito ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore, prevedeva che la gestione dell'attività formativa fosse affidata al concorso paritetico



di varie istituzioni statuendo che *“alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile”*

Le previsioni di cui alla suddetta legge trovavano ovvia conferma nel DPR 12 luglio 2000, n. 257, costituente regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale ribadiva che l'obbligo formativo potesse essere evaso con ricorso ai percorsi formativi indicati nella legge in questione.

Successivamente interveniva la legge 53/2003 la quale delegava il governo alla emissione di appositi decreti legislativi per la *“definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”* che avrebbero dovuto essere assunti con l'osservanza di determinati principi e criteri direttivi, tra cui quello (lett. c) art.2) secondo cui *“è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale”*

La stessa delega legislativa manteneva ferma *“la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c)”*

In attuazione della detta delega legislativa veniva emanato D. Lgs. 226/2005 il quale stabiliva che *“il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore [ dei licei ] e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.”* e affermava la paritetica valenza dei due rami didattici, prevedendo che *“I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità”*

In riferimento alla formazione professionale, al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'art. 15, ai primi 3 commi, statuiva:



*“1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.*

*2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.*

*3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.”*

Ed il successivo art. 17 (al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)

*“ Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie*

...

*Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.”*

Il ruolo centrale delle dette istituzioni formative regionali è evidenziato dalla circostanza che i percorsi di formazione professionale sono principalmente ad esse affidati, intervenendo gli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), solo in regime di sussidiarietà, in conformità alla programmazione regionale.

Così l'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 dispone



*“Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti:*

*a) il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell’articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005,”*

Ed il dpr 87/2010 *“Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”*

La piena integrazione e pariteticità del ruolo svolto dalle dette istituzioni formative regionali è, peraltro, con palmare evidenza, affermata laddove l’art. 1 già citato prevede che *“Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa.”* Nonché che *“La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7.”*

È evidente la piena inclusione degli enti formativi di cui alla L. 196/97 nel sistema formativo, avvalorata dalla disposizione (art. 15 comma 5, d lgs 226/2005), di raccordo con il sistema precedentemente disciplinato, che fa salvo il disposto dall’art. 69 L. 144/1999 che appunto riconosce, come detto, il ruolo svolto dai detti enti (*“Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile”*).

Alla stregua di tali emergenze non può negarsi la assimilazione dei centri di formazione professionale accreditati presso le istituzioni regionali agli altri organismi del sistema formativo, istituti statali e non (autorizzati, parificati, sussidiati o sussidiari, pareggiati,



legalmente riconosciuti e convenzionati, paritari, secondo le dizioni utilizzate nella tabelle di cui agli allegati A/1 e A/4 del DM 50/2021)

\*\*\*

Sotto collegato profilo deve rilevarsi come l'art. 4, L. 124/1999 dettante la disciplina per le supplenze da assegnare sulla scorta delle graduatorie di circolo e di istituto, disponga

***“3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.***

.....

***5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.”***

Alla stregua di tanto, in riferimento al personale docente, l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (recante: “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”) prevede, in ciascuna delle varie tabelle di valutazione degli elementi utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi, apposita sezione recante seguente dizione:

*“Titoli di servizio*

.....

*Servizio di insegnamento prestato .....nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale”*

Dunque in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 L. 124/99 dovrebbe ritenersi assimilabile al servizio svolto presso le altre istituzioni del sistema formativo, statale e non, quello reso presso i centri regionali di formazione professionale

Ora secondo i commi 11 e 12 dell'articolo in questione:





*“11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico (6) .*

.....

*12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.”*

Alla stregua di tale previsione nessuna ragione di differenziazione viene posta dalla norma dovendosi ritenere non conforme ad essa qualsiasi previsione applicativa che introducesse arbitrarie discriminazioni.

Ulteriormente, ad avvalorare l’assunto, sempre con riferimento al personale docente, il Dm 347/2017, alla tabella B, recante “**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA** (ivi compresi l’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado, l’insegnamento di tecnologie musicali nei licei musicali e l’insegnamento delle discipline coreutiche nei licei coreutici), **VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.**”, prevede apposito capo “**D) TITOLI DI SERVIZIO**” in cui quale servizio specifico valutabile viene indicato

lo specifico servizio di insegnamento in “**Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale**”, specificandosi nella nota al detto punto **D)** che “**il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni**”

Non si comprenderebbero le ragioni che inducessero a discriminare la valutazione del personale docente, cui viene riconosciuta la valutabilità del servizio prestato presso i centri di formazione professionale, rispetto a quella del personale amministrativo, tecnico ausiliario, attesa la identità delle condizioni rilevanti ai fini del possesso dei sostanziali requisiti per l’accesso alle graduatorie in questione.



Ogni diversa ricostruzione paleserebbe una evidente condotta discriminatoria nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente, inopinatamente valutandosi in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i medesimi Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Con esclusivo riferimento al personale ATA, prescindendosi dalle considerazioni testè espresse su discriminazioni rispetto al personale docente, sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare una interpretazione che ritenesse un qualche motivo di differenziazione tra personale che svolgesse identiche mansioni in strutture formative caratterizzate da piena assimilazione del personale docente.

Già la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare la necessità di ragguagliare il trattamento del servizio prestato presso i centri di formazione professionale a quelli svolti a favore delle altre istituzioni formative, pur contemplate dall'autorità amministrativa; così il Tribunale del Lavoro Torre Annunziata, GL Dott Giovanni Favi, con provvedimento emesso nel procedimento rg N.3289/19:

***“Il servizio prestato dalla Sig.ra....., presso il Centro di Formazione Professionale....., risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate....Difatti, l'Istituto Professionale ....., risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione...***

***Dovrà conseguentemente essere riconosciuto all'istante il predetto punteggio, ordinando al Ministero di correggere la graduatoria e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. La pretesa della ricorrente, con riferimento alle domande sopra indicate, appare quindi fondata sotto il profilo del fumus boni iuris.”***

\*\*\*

Alla stregua di quanto sopra appaiono del tutto illegittimi per violazione delle previsioni di cui all'art. 4 L. 124/99, il DM. 50/2021 ed i provvedimenti di modifica delle graduatorie definitiva di circolo e di istituto di terza fascia relativa ai profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, nella parte in cui hanno escluso e non hanno prevista la valutabilità



del servizio svolto presso i centri di formazione professionale accreditati, non attribuendo alla ricorrente il punteggio per il servizio prestato presso il CIAPI - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato con contratto di lavoro a tempo determinato dal 22.10.2013 al 22.4.2014 e dal 9.1.2015 all' 8.04.2015, e mansioni di operatore amministrativo presso E.G. Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati delegazione regionale Sicilia dal 21.9.2006 al 20.4.2014, inizialmente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e poi a tempo indeterminato

§

VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/90

***Secondo l'art. 7 L. 241/90 "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire".***

Ora deve rilevarsi come, a fronte della adozione della graduatoria definitiva, contemplante il riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio relativi ai rapporti con i centri di formazione professionale, l'amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione ai fini dell'annullamento dei precedenti provvedimenti definitivi, favorevoli alla ricorrente, senza dar notizia dell'avvio del procedimento teso alla revisione del provvedimento ricognitivo senza dar modo all'interessata di interloquire.

Il provvedimento appare adottato in violazione della norma di cui in epigrafe con menomazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, attesa la mancanza di ogni effettiva possibilità di cognizione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Consiglio di Stato sez. V, 22/07/2019, n.5168

Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all'amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto; tale principio incontra una deroga nel caso in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende connotanti l'apertura di un procedimento nei suoi confronti, sì da consentire di ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione.



§

## ECCESSO DI POTERE

### PER SVIAMENTO DAL PUBBLICO INTERESSE

Il provvedimento si pone in contrasto con l'interesse pubblico a tener conto di titoli il cui possesso costituisce, comunque, sostanziale garanzia di una maggiore efficienza dei servizi commessi all'intero sistema scolastico.

Una deteriore valutazione dei titoli posseduti, in presenza di una effettiva equiparabilità ad altre posizioni, invece oggetto di trattamento favorevole, comporta lesione dell'interesse pubblico a garantire una selezione del personale che conduca all'utilizzo dei soggetti che potrebbero fornire migliori prestazioni nell'ambito del settore amministrativo in questione.

§

Tanto premesso

### VOGLIA IL TRIBUNALE

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,

annullare, dichiarare nulli o, comunque, privi di effetto i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge del presente giudizio.

Si producono i documenti di cui all'allegato indice

Agrigento 21.10.2021.

Avv. Giuseppe Danile

---

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 21/05/2008, n.293

La revoca di un contributo già riconosciuto per parziale annullamento d'ufficio dell'originale provvedimento concessorio costituisce atto di autotutela pubblicistica che deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e deve rispettare la normativa di cui agli art. 21 octies e 21 nonies l. n. 241/1990 nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 02/10/2007, n.2253

Una volta formatosi il titolo edilizio della d.i.a., l'intervento dell'amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di in procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, ai sensi degli art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990, previo avviso di avvio di procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento.



Ai fini del versamento del C.U si dichiara che la causa verte in materia di impiego pubblico.

Avv. Giuseppe Danile

### **DOMANDA CAUTELARE**

A fronte del diritto della ricorrente l'amministrazione, ledendo il diritto alla collocazione in più favorevole posizione in graduatoria, derivante dal maggior punteggio spettante, ha menomato le possibilità di conferimento delle supplenze sulla scorta delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia

Dall'assegnazione di un punteggio deteriore e di una peggior posizione in graduatoria conseguirebbe alla ricorrente pericolo di danno grave ed irreparabile, potendosi procedere, nelle more, al conferimento delle supplenze secondo l'ordine della graduatoria illegittimamente formata.

Nelle more dell'annullamento del provvedimento, pertanto, ove non si provvedesse in via interinale, si potrebbero consolidare le posizioni illegittimamente acquisite da soggetti, dotati di minor titolo, definitivamente vanificando le possibilità di effettiva tutela delle ragioni di diritto espresse.

Il mancato riconoscimento del servizio presto presso i centri di formazione professionale ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà, infatti, l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e, pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022.

Per questi motivi,

in via preliminare,

**VOGLIA L'ECC. MO COLLEGIO GIUDICANTE**



ritenuta la sussistenza di validi e sufficienti motivi enunciati nel richiamato ricorso (fumus boni juris) ed il periculum in mora a carico della ricorrente, ordinare all'amministrazione di provvedere alla valutazione dei titoli pretermessi e di cui in ricorso, e conseguentemente, all'esito della nuova valutazione, la modificazione con riserva della graduatoria con attribuzione del punteggio risultante dalla computazione dei suddetti titoli, ovvero adottare ogni altro provvedimento giurisdizionale idoneo al fine.

Agrigento 21.10.2021.

Avv. Giuseppe Danile

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ARTT. 151 o 150 CPC

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio con tutti i partecipanti inseriti nella approvata graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in cui il ricorrente risulta inserito con il contestato punteggio, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso.

Pur sorgendo oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli innumeri controinteressati e in relazione all'interesse ad un celere e sicuro procedimento notificatorio, nelle more dell'adozione di provvedimenti in ordine alla presente istanza, si è ritenuto di procedere alla notificazione dei controinteressati individuati in epigrafe.

Rilevato, tuttavia, che la notifica dei ricorso agli altri controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati cui notificare il presente atto, dovendosi aver riguardo per ciascuna delle graduatorie costituite presso le 30 sedi scolastiche preferenziali indicate in domanda di partecipazione, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/> ovvero, in via subordinata, la più onerosa e meno efficace notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

ritenuto quanto sopra



si fa istanza

affinché l'Ill.mo , valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc,

voglia

autorizzare la notifica del presente ricorso quanto alle pubbliche amministrazioni vocate mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Centrale dello Stato

quanto ai controinteressati disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ovvero, subordinatamente,

che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Agrigento, li 21.10.2021.

Avv. Giuseppe Danile